COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Via Dante, 15 - 21040 - Origgio - Tel. 029695111 - Fax 0296951150

www.comune.origgio.va.it

email: segreteria@comune.origgio.va.it

Pec: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Codice fiscale e partita I.V.A. 00322990128 - Codice univoco UF0SI8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 22/04/2022

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno 2022, addì ventidue del mese di Aprile, con inizio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Gruppo	Cognome e Nome	Pres.	Gruppo
REGNICOLI EVASIO	SI	Gruppo 1	LOMBARDI SIMONA	NO	Gruppo 1
PALOMBA ANDREA	SI	Gruppo 1	PAGANI ALESSANDRA	NO	Gruppo 1
PANZERI LUCA	SI	Gruppo 1	BANFI SABRINA	SI	Gruppo 2
CERIANI MARIO	SI	Gruppo 1	AIROLDI ALESSANDRA	SI	Gruppo 2
CISLAGHI ELENA	SI	Gruppo 1	AZZALIN ANDREA	NO	Gruppo 3
CERIANI CHIARA	SI	Gruppo 1	CERIANI MARIO ANGELO	NO	Gruppo 3
PASINI SERGIO	SI	Gruppo 1			

Presenti: 9 Assenti: 4

Gruppo 1) Lega - Civica;
Gruppo 2) Origgio Democratica;
Gruppo 3) Promuovere Origgio;

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Sandro Rizzoni** che redige questo verbale.
Presiede la seduta il Sindaco **Dr. Evasio Regnicoli**.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 12/04/2022
Area 2 Finanziaria

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/06, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno, effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

Visto l'art. 57-bis del D.L. 124/19 che ha introdotto all'art. 1 della citata legge 147/13 il comma 683-bis, in base al quale "*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*";

Considerato
> che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
> che in data 31.10.2019 l'ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- Delibera n. 444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR); che successivamente è stata adottata la Delibera n. 59/2020;

> che in data 03.08.2021 l'ARERA ha pubblicato la delibera n. 363/2021/R/RIF "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025"

Rilevato, altresì, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai gestori del Servizio che per il Comune di Origgio si possono identificare nella Soc. Econord S.p.A. che gestisce il servizio di igiene urbana e i costi del Comune afferenti il ciclo dei rifiuti;

Rilevato, pertanto, che il gestore del servizio di igiene urbana attivo nel 2020 ha prodotto il PEF grezzo relativo alle proprie competenze che in connessione con i costi del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti ha consentito di sviluppare il PEF 2022 sulla base del quale vengono determinate le Tariffe TARI.

Visto il PEF e la relazione al PEF trasmessi da Econord S.p.A. con la relativa assunzione di veridicità firmata dal legale rappresentante;

Esaminate *le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:*

a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651/652 della Legge 147/2013
b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.
c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013.

Di dare atto che tali agevolazioni rientrano nella facoltà del Comune il quale in base al comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 del medesima Legge la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Visti:

- i pareri espressi sul presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area 2 ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;
- la legge n. 147 del 27.12.2013;
- la legge n. 68 del 2.05.2014;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- il regolamento presentato in questa seduta che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti;
- il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.20;
- le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019, n. 59/20, n 493 del 2020 e 363 del 2021;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare il **Piano Finanziario** per l'anno 2022, **all. A)** che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno 2022, le tariffe della TARI, come riportate nel suindicato Piano Finanziario;

3) di approvare la **Relazione alle Tariffe**, **All. B),** predisposta dal soggetto gestore, che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4) di dare atto che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;

5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;

6) trasmettere il presente atto alla Società Saronno Servizi S.p.A. per tutti gli adempimenti conseguenti;

7) pubblicare il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente*" e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;

8) trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all'ARERA per la successiva approvazione, in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'EGATO;

9) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di procedere celermente all'emissione della bollettazione per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 votanti, di cui n. 2 astenuti (Origgio Democratica) e n. 7 favorevoli (Lega-Civica), espressi per alzata di mano, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria deliberazione.

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con n. 9 votanti, di cui n. 2 astenuti (Origgio Democratica) e n. 7 favorevoli (Lega-Civica), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La discussione di questo punto all'ordine del giorno può essere ascoltata nel sito web istituzionale al settore "Il Comune" ed alla pagina "Sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" – "Registrazione Consiglio Comunale del 22/04/2022".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Generale
(Dr. Evasio Regnicoli)	(Dott. Sandro Rizzoni)
Sottoscritto digitalmente	*Sottoscritto digitalmente*